



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.34/2008 DEL 29/07/2008

**“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
GEOLOGICO E IPOGEO”**



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Relazione illustrativa

La storia geologica e geomorfologica della Regione Puglia è elemento fondamentale del paesaggio regionale, poiché ha contribuito a differenziarlo in ambiti geografici fortemente caratteristici quali il Gargano, il Tavoliere, il Subappennino dauno, le Murge, il Salento. E' apparso dunque naturale e necessario arrivare a pensare di tutelare e valorizzare il Patrimonio geologico e il Patrimonio ipogeo pugliesi, che si compongono di luoghi che conservano importanti testimonianze proprio della storia geologica e geomorfologica regionale. Vengono definiti come beni geologici, geositi e ipogei naturali, gli elementi che compongono questi patrimoni, luoghi da intendersi come una importante risorsa naturale e culturale.

Questi siti hanno tutti un notevole interesse scientifico e comprendono affioramenti di valore stratigrafico, sedimentologico, strutturale, paleontologico, mineralogico, petrografico, idrogeologico, nonché morfologie quali doline, inghiottitoi, campi carreggiati, rupi, gravine, lame, forre, forme da erosione selettiva. Vi sono inoltre le estese aree interessate da processi carsici, dove all'interesse scientifico-speleologico si associa sempre la loro importanza nell'ambito delle risorse idriche (bene pubblico per eccellenza) collegate ai cospicui e peculiari acquiferi carsici, soprattutto in una regione come la nostra, priva per grandissima parte di acque naturali superficiali.

Tali luoghi esprimono inoltre la straordinaria diversificazione geologica che caratterizza il territorio pugliese, definibile attraverso il concetto di "geodiversità", sulla quale si basa proprio la ricchezza di ambienti naturali e habitat e la conseguente identificazione dei siti che compongono la Rete Natura 2000 della Regione Puglia (Direttiva "Habitat" n. 43 del 1992 dell'Unione Europea), esprimendo il profondo legame tra la natura geologica del territorio e i valori naturalistici ad essa collegati. Inoltre con la Raccomandazione Rec(2004)3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, è stato riconosciuto a livello internazionale il valore intrinseco del paesaggio e delle forme geologiche.

Il Patrimonio geologico e quello ipogeo naturale e artificiale rappresentano anche la testimonianza del lunghissimo rapporto tra uomo e risorse geologiche e tra uomo e rischio geologico. Gli elementi individuati, siano essi affioramenti, morfologie o grotte, hanno estensioni estremamente variabili e nella maggior parte dei casi sono sprovvisti di specifiche forme di tutela. La speleologia in Puglia è già da tempo regolamentata dalla Legge Regionale n. 32 del 3 ottobre 1986, che peraltro aveva istituito il Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche, inteso come elemento fondamentale del patrimonio conoscitivo regionale. La Federazione Speleologica Pugliese, attraverso i gruppi ad essa afferenti, hanno già rilevato, catalogato e classificato quasi 1.200 cavità ipogee. D'altro canto, ad oggi non esiste una base di riferimento per il censimento dei geositi a livello regionale costituenti il Patrimonio geologico. Mancanza alla quale si è pensato di sopperire con il presente Disegno di Legge.

La proposta di legge, inoltre, intende riconoscere il ruolo che hanno alcune cavità naturali e/o artificiali rispetto allo sviluppo turistico del territorio, rispetto alle quali è previsto un regime giuridico parzialmente differenziato.

Esse sono quelle grotte naturali e quelle cavità artificiali alle quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e/o disciplinate.

A distanza di 22 anni dalla entrata in vigore della già citata Legge Regionale 32/86 e in base all'esperienza acquisita, si ravvisa dunque la necessità di un riadattamento della normativa, estendendo la tutela e la necessità di conoscenza, oltre che al Patrimonio ipogeo anche al Patrimonio geologico regionale. Di conseguenza, con il presente disegno di legge si vuole rendere più efficace la valorizzazione il patrimonio geologico ed ipogeo della regione Puglia.

Particolare attenzione è stata posta inoltre alla studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, delle grotte, dei sistemi carsici e della fauna ipogea, nonché alla formazione tecnica e culturale degli speleologi.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Caputo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)





REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Gli aspetti principali della proposta di legge in sintesi sono i seguenti:

L'art. 1 riconosce il pubblico interesse del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo come valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi caratteristici del paesaggio regionale, anche alla luce di provvedimenti normativi adottati dalla Comunità Europea sulla conservazione del patrimonio geologico e delle popolazioni di pipistrelli europei.

E' stata pertanto effettuata la scelta di riconoscere e tutelare in un unico testo normativo, tutti gli aspetti della geodiversità regionale: patrimonio geologico, patrimonio ipogeo e fauna ipogea.

L'art. 2 definisce i concetti e i termini alla base del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo, allo scopo di rendere chiari gli obiettivi di tutela.

L'art. 3 istituisce il Catasto regionale dei geositi e ne definisce i contenuti e le modalità di realizzazione, aggiornamento e approvazione, allo scopo di classificare scientificamente le emergenze geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e idrogeologiche e individuarne le forme di tutela.

Le attività di costruzione del catasto di cui all'articolo 3 potranno essere affidate a università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale attraverso apposite convenzioni.

L'art. 4 istituisce il Catasto regionale del patrimonio ipogeo e ne definisce i contenuti e le modalità di realizzazione e approvazione, nonché l'aggiornamento della versione già in possesso della Regione Puglia, realizzata in convenzione con la Federazione Speleologica Pugliese, allo scopo di individuarne le forme di tutela.

Il predetto catasto è costituito da: l'elenco delle grotte naturali, l'elenco delle cavità artificiali, l'elenco delle grotte e cavità turistiche.

E' prevista la possibilità che le associazioni che operano nel campo della speleologia, gli enti universitari e gli altri organismi di ricerca riconosciuti dalla Regione Puglia, Pubbliche Amministrazioni, nonché privati cittadini, possano fare richiesta di iscrizione nel catasto di una nuova grotta o cavità corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati, censimento e verifica.

Fine principale dei catasti è quello di individuare i beni e le aree di rispetto cui si applica la tutela della legge.

Il catasto è costituito dagli elenchi che saranno approvati, su conforme proposta dell'Assessorato Regionale all'Ecologia, con delibera di Giunta Regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. La medesima delibera sarà pubblicata sul BURP e notificata ai Comuni interessati, che provvederanno a darne pubblicità con l'Affissione all'Albo Pretorio e con ogni mezzo riterranno utile.

Si è costruito in tal modo un sistema il più possibile rispettoso delle esigenze di garanzia di trasparenza e di partecipazione del privato sul cui fondo insistono i beni tutelati.

L'art. 5 istituisce e definisce le Sezioni speciali dei due catasti, nelle quali sono iscritte le grotte naturali, le cavità artificiali ed i geositi che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso, dalle quali possono poi essere istituiti i Monumenti naturali a norma dell'art. 2 comma 1 lett. d) della L.R. 19/1997.

Ai predetti siti sono riconosciuti dei regimi giuridici di maggiore tutela ed uno specifico procedimento per la loro istituzione, che ricalca quello previsto dalla L.R. 19/97 per le aree protette.

L'art. 6 definisce le modalità di gestione, tutela e monitoraggio dei siti iscritti nei due catasti, definendone in modo specifico i divieti ai quali sottoporli. Si dà altresì la possibilità ai Sindaci di interdire l'accesso ai siti qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità o situazioni di particolare interesse e fragilità dal punto di vista naturalistico.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. ...)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carolina Moroni)





REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

La scelta di base è stata quella di garantire la libertà di accesso a tutti i siti in via generale, salvo che per quelli iscritti alle sezioni speciali dei catasti ed ai Monumenti Naturali, per questi ultimi fatta salva una eventuale diversa regolamentazione da prevedersi nella legge istitutiva.

E' inoltre fatta salva la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva, per i siti ricadenti in Aree Protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della Legge Regionale n. 19/1997 e della Legge n. 394/1991, nonché nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 (ai sensi e per gli effetti delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli selvatici", nonché del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120).

L'art. 7 individua le modalità di intervento e programmazione allo scopo di perseguire gli obiettivi fissati dalla Legge Regionale, promuovendo progetti tesi a sostenere iniziative di carattere scientifico, divulgativo ed educativo, studi e pubblicazioni, organizzazione di corsi di formazione relativamente alle attività speleologiche, la sistemazione e il recupero di siti degradati, l'individuazione di itinerari turistici allo scopo di mettere a circuito le grotte e i geositi pugliesi.

L'art. 8 stabilisce le sanzioni amministrative da comminare per le violazioni ai divieti individuati dall'art. 6, che vanno da un minimo di € 103,00 a un massimo di euro 10.330,00 a seconda della gravità della violazione.

Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiranno nel capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla legge in oggetto.

L'art. 9 individua le funzioni di controllo e sorveglianza demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può, altresì, essere svolta dalle Polizie provinciali e municipali, dalle Guardie di caccia e pesca e dalle Guardie ecologiche volontarie (L.R. 10/2003).

L'art. 10 definisce le norme finanziarie per l'attuazione della Legge Regionale e fa riferimento agli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di risorse finanziarie da parte della UE, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale. Alla determinazione delle quote regionali di finanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

L'art. 11 abroga espressamente la L.R. n. 32 del 3 ottobre 1986.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali
Ing. *Francesca PACE*

Il Dirigente del Settore Ecologia
Ing. *Antonello ANTONICELLI*

L'Assessore all'Ecologia
Prof. *Michela LOSAPPIO*



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dot. *Vincenzo Anzuino*)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dot.ssa *Carmela Martelli*)



INDICE

Articolo 1 - Obiettivi

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Catasto regionale dei geositi

Articolo 4 - Catasto regionale del patrimonio ipogeo

Articolo 5 - Sezioni Speciali e Monumenti naturali

Articolo 6 - Gestione, tutela e pianificazione

Articolo 7 - Interventi regionali

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Funzioni di controllo e sorveglianza

Articolo 10 - Norma finanziaria

Articolo 11 - Abrogazioni



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dot. Vincenzo Lombardi)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dot. Anna Carolina Mariani)





Schema di Disegno di Legge

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e ipogeo

Art. 1 Obiettivi

1. La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, in virtù dei principi già espressi con la LR n. 32 del 03 ottobre 1986 e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della Legge 27 maggio 2005, n. 104 di recepimento dell'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., nonché della LR n. 19 del 24 luglio 1997:

- a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad essa collegato, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
- b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell'ambito della conservazione del bene, e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici e carsici;
- c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e artificiali, della fauna ipogea, anche attraverso iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta fruizione.

2. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di appositi provvedimenti e l'approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

- a) il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e ipogeo regionale e della fauna ipogea;
- b) l'accertamento dello stato dei geositi e dell'ambiente carsico;
- c) l'aggiornamento del catasto delle grotte e delle cavità e del catasto dei geositi;
- d) la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile in funzione della conservazione del bene, e l'utilizzo didattico del patrimonio geologico e ipogeo.

3. La Regione promuove e sostiene:

- a) l'organizzazione delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, grotte e dei sistemi carsici e della fauna ipogea;
- b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito dei gruppi associati alla Federazione Speleologica Pugliese o di altri enti ed organismi riconosciuti dalla Regione Puglia;
- c) le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio ipogeo.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. *Angela Ambricci*)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa *Cornelia Maratti*)





REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Art. 2 Definizioni

1. Nella presente legge si intende per:

- a) "geodiversità" la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico;
- b) "patrimonio geologico" della Regione l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica, idrogeologica e pedologica del territorio regionale;
- c) "patrimonio ipogeo" l'insieme degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso processi carsici o creati da attività antropiche in contesti naturali o urbani;
- d) "speleologia": la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici, basata sulla esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nei territori carsici ove esse si sviluppano e nelle cavità artificiali;
- e) "fauna ipogea" specie animali che abitano abitualmente il patrimonio ipogeo, suddivise tra (troglofi) strettamente legate agli ambienti ipogei e (troglosseni) che le utilizzano saltuariamente come sito di estivazione o ibernazione;

2. Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:

- a) "geositi", ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione;
- b) "aree carsiche", ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità. Le aree carsiche sono altresì caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.

2. Il patrimonio ipogeo è composto dai seguenti elementi:

- a) "sistemi carsici", ovvero i bacini acquiferi sotterranei o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei;
- b) "grotte naturali", ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, più grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 metri di sviluppo lineare, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse archeologico, biologico o mineralogico;
- c) "cavità artificiali", sono l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'azione dell'uomo di particolare interesse storico, archeologico o geominerario;
- d) "geositi ipogei", comprendono tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteristiche di eccezionalità in senso lato;
- e) "grotte e cavità turistiche" comprendono le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e/o disciplinate.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.

(Dott. Vincenzo ...)

Pagina 7

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)





REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Art. 3

Catasto regionale dei geositi

1. Al fine di tutelare il patrimonio geologico, è istituito presso la Regione il "Catasto dei geositi" costituito dagli elenchi dei Geositi da approvarsi a norma del successivo comma 7.
2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le aree di rispetto di cui all'art. 6 co. 4 lett. a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei.
3. Le informazioni di cui al precedente comma dovranno essere raccolte in maniera sistematica, facendo uso di apposite schede realizzate anche in iniziative di censimento dei geositi a carattere nazionale, quali, a titolo esemplificativo, quelle promosse dall'APAT.
4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.
5. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo catasto vengono effettuati dall'Assessorato regionale all'Ecologia sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche.
6. Le attività di cui al precedente comma possono essere realizzate anche mediante convenzioni con Università, Enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.
7. Gli elenchi ed i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell'Assessorato Regionale all'Ecologia, con delibera di Giunta Regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. La medesima delibera sarà pubblicata sul BURP e notificata ai Comuni interessati, che provvederanno a darne pubblicità con l'Affissione all'Albo Pretorio e con ogni mezzo riterranno utile.

Art. 4


Catasto regionale del patrimonio ipogeo

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del Patrimonio ipogeo è istituito, presso la Regione il "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", i cui dati sono stati raccolti e classificati a cura della Federazione Speleologica Pugliese e il cui aggiornamento potrà essere affidato, mediante apposita convenzione, alla stessa Federazione, di seguito denominata più brevemente FSP, referente riconosciuta per le attività speleologiche in Puglia.
2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
 - a) l'elenco delle grotte naturali;
 - b) l'elenco delle cavità artificiali;
 - c) l'elenco delle grotte e cavità turistiche.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi catastali (foglio e particella) e topografici, le aree di rispetto di cui all'art. 6 co. 4 lett. b), nonché informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati.
4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.
5. Gli elenchi ed i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell'Assessorato Regionale all'Ecologia, con delibera di Giunta Regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). La medesima delibera sarà pubblicata sul BURP e notificata ai Comuni interessati, che provvederanno a darne pubblicità con l'Affissione all'Albo Pretorio e con ogni mezzo riterranno utile.
6. Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le Università e gli altri Enti di ricerca, Pubbliche Amministrazioni, nonché privati cittadini, possono fare richiesta di iscrizione di una nuova grotta o cavità



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Maria Antonietta)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Carmela Marconi)





REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati, censimento e verifica che avverrà secondo quanto definito dalla citata convenzione con la FSP.

7. Una cavità naturale e/o artificiale potrà essere iscritta nella sezione di cui alla lettera c) del precedente comma 2 qualora il soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante appropriata documentazione da presentarsi all'Assessorato Regionale all'Ecologia, che ne potrà deliberare successivamente l'iscrizione secondo quanto previsto al precedente comma 4.

8. Al fine di poter ridurre l'impatto dovuto al loro accesso, i siti iscritti all'elenco di cui alla lettera c) del precedente comma 2 dovranno essere dotati di sistema di monitoraggio microclimatico, di sistemi di sicurezza dei percorsi, di impianti di illuminazioni compatibili con l'ecosistema ipogeo.

Art. 5

Sezioni Speciali e Monumenti naturali

1. Al fine di assicurare la conservazione delle grotte naturali, delle cavità artificiali e dei geositi di particolare interesse culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico sono istituite sezioni speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritte le grotte naturali, le cavità artificiali ed i geositi che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.

2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte naturali, le cavità artificiali ed i geositi iscritti nelle sezioni speciali del catasto sono soggette ad apposite norme di tutela e uso che costituiranno, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

3. Nei casi di cui al precedente comma 1, la Regione potrà procedere all'istituzione di "Monumenti naturali" a norma dell'art. 2 comma 1 lett. d) della L.R. 19/1997 secondo il seguente procedimento:

- a. la Giunta regionale formula la proposta di istituzione del monumento naturale;
- b. la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o del bene interessato a norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell'esercizio del diritto di accesso e di intervento nel procedimento amministrativo;
- c. la Regione procede alla convocazione della Conferenza di servizi di cui alla L.R. 19/97 art. 6, cui saranno invitati oltre ai soggetti ivi indicati, anche i proprietari dei fondi e/o dei beni interessati osservando il procedimento di cui alla L.R. 19/97 in quanto applicabile;
- d. la legge istitutiva, sarà pubblicata sul BURP e notificata ai Comuni interessati, che provvederanno a darne pubblicità con l'Affissione all'Albo Pretorio e con ogni mezzo riterranno utile.

Art. 6

Gestione, tutela e pianificazione

1. I Catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. L'accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali potranno, per quelli iscritti nell'elenco di cui alla lettera c) comma 2 dell'art. 4, prevedere specifica regolamentazione dell'accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.

3. Nei luoghi individuati dai Catasti di cui agli articoli 3 e 4 è fatto divieto di:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) alterare il regime idrico carsico con l'effettuazione di scavi o sbancamenti;

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Labruno)

Pagina 9

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Concetta Manfredi)





REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

- c) alterare la morfologia del terreno o lo stato dei luoghi;
- d) accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca alle cavità ipogee ed ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui all'art. 5 co. 1 ed ai Monumenti Naturali per questi ultimi salvo diversa specifica regolamentazione eventualmente prevista nella legge istitutiva;
- e) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, la fauna ipogea o resti di essa, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici.

4. I divieti di cui al precedente comma si applicano:

- a) ai geositi inseriti nel catasto di cui all'Art 3 compresa l'area di rispetto ivi definita;
- b) al suolo e sottosuolo compreso tra le singole cavità carsiche naturali e artificiali inserite nel catasto di cui all'art. 4 e il piano campagna sovrastante, compresa l'area di rispetto ivi definita.

5. Il Sindaco del Comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela da parte della presente legge qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica.

6. Parimenti, il divieto di accesso può essere disposto dal Sindaco in casi di necessità, indifferibilità ed urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti paleontologici o paleontologici o situazioni fisiche o biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità ed interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.

7. Fatto salvo quanto disposto dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio", approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, la Giunta Regionale, sentita la Sovrintendenza Archeologica della Puglia, può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati motivi di interesse pubblico, interventi di adeguamento igienico sanitario e di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

8. Fatto salvo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in Aree Protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della Legge Regionale n. 19/1997 e della Legge n. 394/1991, nonché nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 (ai sensi e per gli effetti delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli selvatici", nonché del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120), vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

9. La Regione, tramite l'Assessorato all'Ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del Patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

Art. 7
Interventi regionali

1. La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di Enti Parco e Amministrazioni locali nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, Università, Enti di ricerca, gruppi speleologici e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

2. I progetti di cui al precedente comma devono essere destinati a sostenere:


- a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale;
- b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all'articolo 2;



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Galatucci)

Pagina 10

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Meroni)





REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali

- c) l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento alla attività speleologica ed alla conoscenza degli ambienti carsici, le esplorazioni e le ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;
- d) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la delimitazione in sito mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all'articolo 2;
- e) l'individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere in rete i geositi, le grotte e delle aree di cui all'articolo 2, anche a fini educativi e turistici nell'ambito dei circuiti nazionali ed internazionali;
- f) il recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse.

3. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone con cadenza biennale, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione del relativo stanziamento.

Art. 8 Sanzioni

1. Per la violazione dei divieti di cui all'art. 6 comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) violazione dei divieti di cui all'art. 6 co. 3 lett. b) e c) sanzione amministrativa sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.330,00
 - b) violazione dei divieti di cui all'art. 6 co. 3 lett. a) e d) sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 260,00. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui all'art. 6 commi 5 e 6;
 - c) violazione del divieto di cui all'art. 6 co. 3 lett. e) sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 a un massimo di euro 1.030,00.
 - d) all'applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti consegue, ove tecnicamente possibile, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del contravventore.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 25 novembre 1981, n. 689. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

Art. 9 Funzioni di controllo e sorveglianza



1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il Comune territorialmente competente provvederà ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel Castasto e, brevemente, il relativo regime.
2. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può, altresì, essere svolta dalle Polizie provinciali e municipali, dalle Guardie di caccia e pesca e dalle Guardie ecologiche volontarie (L.R. 10/2003). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse potranno essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli Uffici provinciali per l'agricoltura e dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrusci)

Pagina 11

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COLLABORATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carolina Morici)



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Art. 10
Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione, mediante specifici regolamenti, delle attività previste dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di risorse finanziarie da parte della UE, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.

2. Alla determinazione delle quote regionali di finanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

Art. 11
Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la L.R. n. 32 del 03 ottobre 1986 è abrogata.

Pagina 12



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Maria Lucia M...)



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA
Settore Ecologia

REFERITO TECNICO
(art. 34, L.R. n. 28/2001)

OGGETTO: DDL Codice Cifra AMB/SDL/2008/00001 - Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e ipogeo

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

Da quantificare in sede di attuazione e di approvazione del bilancio secondo quanto previsto all'art.10

Spesa corrente destinata a pubblica amministrazione o organizzazioni private

Tra tasi di disciplina generale di tutela; eventuali convenzioni sono previste negli artt. 3,4,7, a favore di Enti di ricerca, associazioni di volontariato, enti locali; l'art.8 prevede sanzioni amministrative.

U.P.B.

Capitolo/i di Entrata: Bilancio autonomo e Bilancio vincolato

U.P.B.

Capitolo/i di Spesa: Bilancio autonomo e Bilancio vincolato

Spesa riferita al presente bilancio: nessuna

**Spesa riferita ai bilanci futuri (con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge):
ai sensi dell'art. 10 alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, mediante stanziamenti di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa finanziati con le risorse provenienti dalla UE e dallo Stato e con le correlate quote di cofinanziamento regionale**

Note:

Il presente DDL non avrà alcun riflesso finanziario sulla struttura del Bilancio in corso

Data:

FIRMATO

Il Dirigente di Settore Ufficio

Ing. A. Antonocelli

Parere del Settore Ragioneria

(art. 34, L.R. n. 28/2001 e art.6 Regolamento DGR n.395/94)

Nulla-osta a quanto sopra evidenziato

Parere negativo per:

Data:

**IL PRESENTE DDL E' COMPOSTO
DA 13 (tredici) PAGINE
ECC. (5/01/2008) IL FINANZIARIO**

**Il Dirigente di Settore
Dr. Rodolfo Spinelli**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE RELATIVO
DELLA CRUIA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Morini)**

IL RESPONSABILE DELLA P.O.